


odcec-ra



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ravenna

*I QUADERNI DI APPROFONDIMENTO  
DELLA  
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE*

**LA RISOLUZIONE DEL CONCORDAO PREVENTIVO**

giugno 2019

**Presidente Commissione:** Chiara Ruffini

**Coordinatore gruppo autori:** Nicola Xella

**AUTORI**

Lorenzo Cimatti, Davide Galli, Alessandra Maioli, Fulvio Piacenti, Giuseppe Ragozzino, Francesco Stringa, Marcello Toso, Nicola Xella



## La risoluzione del concordato preventivo

### 1. Premessa

La risoluzione è la sanzione prevista in caso di inadempimento del concordato e costituisce il rimedio alla inadempienza del debitore, del garante e/o dell'assuntore.

Prima della legge di riforma il concordato preventivo poteva articolarsi soltanto nelle due forme del concordato per garanzia (con pagamento ai creditori chirografari di una percentuale non inferiore al 40%) o del concordato con cessioni di beni; la prassi aveva poi introdotto la variante del cosiddetto concordato misto, caratterizzata dalla combinazione tra la cessione dei beni e l'impegno al pagamento della percentuale.

In presenza di un concordato così rigidamente strutturato il tribunale si limitava ad accertare se il concordato fosse stato o meno eseguito, nei termini e con le modalità stabilite nella sentenza di omologa, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla gravità dell'inadempimento e della colpevolezza del debitore.

L'art. 186, co. 2, prevedeva che il concordato con cessione di beni non si risolvesse se dalla liquidazione fosse stata ricavata una percentuale inferiore a quella legittimamente imposta del 40%, ma secondo l'orientamento prevalente la risoluzione era comunque ammissibile qualora, anche prima del compimento della liquidazione dei beni, emergesse che era venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavate dalla vendita dei beni ceduti fossero insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati.

Quanto ai profili procedurali, essendo all'epoca ammissibile la dichiarazione di fallimento d'ufficio, anche la risoluzione poteva essere pronunciata d'ufficio su informativa del commissario giudiziale e del giudice delegato, nonché su ricorso dei creditori e con la eventuale sentenza di risoluzione veniva contestualmente dichiarato il fallimento del debitore.

La legge di riforma con il D.Lgs. n. 169/2007 ha portato ad una profonda revisione dell'impianto generale dell'istituto ed alla riscrittura dell'art. 186.

Innanzitutto, la legittimazione a richiedere la risoluzione è stata attribuita soltanto ai creditori, escludendo qualunque iniziativa del commissario giudiziale o del tribunale d'ufficio; inoltre, è stato precisato che il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

La risoluzione del concordato preventivo ha acquisito, negli ultimi tempi, una posizione rilevante all'interno del dibattito sulle soluzioni negoziate della crisi, specie per via dei casi tutt'altro che infrequenti, nei quali le obbligazioni concordatarie restano inadempite o comunque non vengono onorate nei tempi stabiliti.

A norma dell'art. 186 l.fall., il creditore può esperire il rimedio della risoluzione solo allorquando l'inadempimento del debitore concordatario risulti di non scarsa rilevanza ed il relativo ricorso sia proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato<sup>1</sup>.

## **2. L'importanza dell'inadempimento**

Nella disciplina originaria della l.fall., per il combinato disposto degli artt. 137, 138 e 186, la risoluzione e l'annullamento del concordato (sia fallimentare che preventivo) erano dichiarati, all'esito di un procedimento in camera di consiglio, con sentenza non soggetta a gravame, con la quale il tribunale disponeva anche la riapertura, nel caso di concordato fallimentare, oppure la dichiarazione, nel caso di concordato preventivo, del fallimento.

Il novellato art. 186 prevede che "il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza".

Una volta precisato che l'inadempimento, ancorché non imputabile, deve essere di non scarsa importanza, occorre chiarire rispetto a cosa vada valutata questa importanza ed, in particolare, se vada rapportata al solo interesse del creditore che abbia chiesto la risoluzione ovvero debba essere riferita all'interesse generale della massa dei creditori.

Poiché la legittimazione a chiedere la risoluzione è stata attribuita singolarmente ad ogni creditore e sottratta al commissario giudiziale, alcuni autori sostengono che il giudizio in ordine alla gravità dell'inadempimento non può che essere rapportato al singolo creditore, non potendo essere oggetto di cognizione altri eventuali inadempimenti che i creditori interessati non hanno ritenuto di far valere.

A tale posizione si contrappone quella di quanti sostengono che, essendo il concordato un accordo tra il debitore e la generalità dei creditori, tanto che conseguentemente l'effetto risolutorio si estende automaticamente a tutti i rapporti creditori, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento deve

---

<sup>1</sup> STEFANO AMBROSINI: La Risoluzione del concordato preventivo. Crisi d'impresa e fallimento – 6 settembre 2017.

essere necessariamente parametrata al complesso degli obblighi assunti dal debitore e non al singolo rapporto obbligatorio con il creditore istante<sup>2</sup>.

A questa ultima tesi, che può ritenersi ormai prevalente, accede la giurisprudenza post riforma, muovendo dal presupposto che “il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva”, per cui “come l’omologa del concordato consegue all’approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall’imprenditore proponente, allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell’intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva dell’accordo piuttosto che facendo riferimento al tornaconto del singolo creditore istante”<sup>3</sup>.

### 3. La risoluzione dei concordati liquidatori alla luce della modica dell’art. 160

La nuova disposizione dell’art. 160, co. 4, l.fall. testualmente recita: “In ogni caso la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento (20%) dell’ammontare dei crediti chirografari”. Il legislatore ha stabilito inderogabilmente qual somma deve essere attribuita ai creditori chirografari affinché il concordato per cessione di beni sia idoneo ad assolvere alla sua funzione, prevedendo che già nella proposta di concordato debba essere **assicurato** il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, escludendo l’ammissibilità del cosiddetto concordato liquidatorio puro, nel quale il debitore si limitava a mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni liberi da vincoli che ne precludessero la alienazione, senza assumere alcun impegno vincolante in ordine alle percentuali di soddisfacimento dei creditori.

In presenza di un concordato così concepito, che prima della riforma avremmo qualificato misto, con cessione di beni e garanzia di pagamento di una determinata somma, l’eventuale pagamento di una somma inferiore al 20% (anche soltanto ad alcuni creditori) certamente comporterà la risoluzione, in quanto il legislatore ha fissato una percentuale minima, al di sotto della quale il concordato non può ritenersi aver assolto alla sua funzione, senza che vi sia spazio per una valutazione giudiziale dell’importanza dell’inadempimento.

Viceversa se l’impegno vincolante assunto dal debitore superi la soglia del 20% e la percentuale ripartita, sebbene inferiore a quella promessa, abbia raggiunto tale soglia, il giudice dovrà valutare

---

<sup>2</sup> Tribunale di Modena 06 maggio 2016 – Pres. Zanichelli, Est. Mirabelli.

<sup>3</sup> ALESSANDRO FAROLFI: Risoluzione e annullamento del concordato – Il Fallimentarista 21 aprile 2016. Trib. di Forlì 19 marzo 2014. Trib. di Ravenna 7 giugno 2012.

se lo scostamento fra la percentuale promessa e quella realizzata sia così rilevante da far ritenere l'inadempimento di non scarsa importanza.

#### **4. L'adempimento tardivo**

Nell'attuale quadro normativo, in base alla disciplina generale dei contratti, il tardivo adempimento incide sull'importanza dell'inadempimento.

Secondo la giurisprudenza formatasi in materia di contratti sinallagmatici, l'adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, deve comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l'inadempimento di scarsa importanza con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex art.1455 c.civile.

Le Sezioni Unite della S.C. (23 gennaio 2013, n. 1521) hanno stabilito che il soddisfacimento in misura non minimale dei creditori deve avvenire "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti".

Ciò si spiega con la considerazione che il consenso alla proposta del debitore interviene attraverso il meccanismo del voto nell'ambito di una platea di soggetti che non hanno scelto volontariamente di assoggettare i loro diritti di credito al volere della maggioranza, il cui potere incontra quindi dei limiti legali, posti a tutela della minoranza non consenziente, il rispetto dei quali è conclusione di ammissibilità del concordato.

Se la esecuzione del concordato è condizione di ammissibilità della proposta, è inevitabile ritenere che la mancata esecuzione nel termine previsto costituisce motivo di risoluzione, anche se ovviamente non ogni sforamento porta inesorabilmente a tale sanzione, in quanto la valutazione della gravità dell'inadempimento impone di prendere in considerazione sia la durata del ritardo sia il numero dei creditori interessati e l'ammontare delle loro pretese.

#### **5. Il procedimento**

L'art. 186 l.fall. attribuisce a ciascun creditore il potere di chiedere la risoluzione del concordato legittimazione esclusiva dei singoli creditori che esclude quella d'ufficio del tribunale e quella del commissario giudiziale.

E' da ritenere che la legittimazione debba essere riconosciuta anche ai creditori non considerati nella proposta, sia perché l'efficacia del concordato si estende anche a loro, sia perché la mancata inclusione nell'elenco dei creditori determina soltanto un'inversione dell'onere della prova in ordine

alla legittimazione di tali creditori, dovendo essi offrire preventivamente al tribunale la prova del credito vantato.

La scelta legislativa di limitare la legittimazione attiva ai soli creditori, escludendo gli organi della procedura, è dettata dalla nuova visione del concordato preventivo quale accordo privatistico.

Ai sensi dell'art. 186, co. 3, "il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato" e tale limite temporale integra un termine di decadenza, come tale non assoggettabile ad interruzione e sospensione.

*"Questa netta presa di posizione da parte del legislatore porta a escludere non solo la legittimazione di soggetti terzi diversi dai creditori, ma anche la possibilità per il debitore, preso atto del proprio inadempimento, di rinunciare agli effetti esdebitatori ex art. 184. Un'iniziativa di questo genere, alla luce della lettera e della ratio dell'art. 186, co. 1, appare invero sottratta alla libera determinazione del debitore: il decreto di omologazione ha impresso all'impresa tornata in bonis una direzione che soltanto i creditori sono in grado di invertire attraverso, appunto, l'azione di risoluzione loro riservata, senza che vi sia spazio per atteggiamenti abdicativi da parte del debitore, invece sempre possibili fino all'omologazione"*<sup>4</sup>.

## **6. Dichiarazione di fallimento con o senza risoluzione del concordato?**

La cosiddetta "stagione dei concordati", che si riferisce alle procedure aperte prima della novella del 2015, ha prodotto il seguente effetto: quello dei concordati ammessi, omologati e rimasti ineseguiti ed inadempiti, in *stand-by* da anni, nella più completa inerzia dei creditori, unici legittimati all'azione di risoluzione, e senza che gli organi della procedura o il tribunale abbiano concreti ed effettivi poteri di azione ed intervento.

Le ragioni dell'inerzia dei creditori sono note ed evidenti, ed essenzialmente legate a ragioni di natura economica: sostenere ulteriori costi per una iniziativa giudiziaria presumibilmente improduttiva di reali effetti rispetto all'interesse del soddisfacimento, anche solo parziale, del credito è ritenuto un inutile dispendio di ulteriori risorse economiche.

Le ragioni della indifferenza del legislatore rispetto alla necessità di dotare gli organi della procedura (commissario, liquidatore o tribunale) di concreti poteri di incisione sono invece riconducibili a

---

<sup>4</sup> STEFANO AMBROSINI: La Risoluzione del concordato preventivo. Crisi d'impresa e fallimento – 6 settembre 2017. Cass. 28 aprile 2015, n. 8575. "La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, la quale si traduce sostanzialmente in un abbandono della relativa proposta, atteggiandosi come revoca della stessa, non è ammissibile una volta che il concordato sia stato omologato.

ragioni di ordine sistematico: la natura privatistica del concordato, quale strumento di risoluzione della crisi, impone che anche la eventuale rimozione degli effetti del concordato siano il frutto della valutazione da parte degli stessi contraenti, attraverso l'esperimento della azione di risoluzione.

In giurisprudenza si registrano pochi contributi sul tema e due correnti di pensiero. La prima<sup>5</sup> che si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2004 che ritiene ammissibile, dopo l'omologa del concordato preventivo, la richiesta di fallimento dell'imprenditore anche in assenza di risoluzione o di annullamento del concordato, per la seconda invece non è possibile far luogo al fallimento in dipendenza dell'inadempimento agli obblighi concordatari se non previa risoluzione del concordato, neppure su istanza dello stesso debitore<sup>6</sup>.

### 7. La risoluzione del concordato preventivo nella riforma

La Legge delega n. 155/2017 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, dedica l'intero articolo 6 al riordino della procedura di concordato preventivo.

Tali criteri direttivi dovevano essere seguiti dal Governo ai quali si doveva attenere nell'esercizio della delega e che avrebbero trovato un'ordinaria trasfusione nel "nuovo" Codice della crisi e dell'insolvenza in sostituzione del vecchio Regio decreto n. 267 del 1942 e della Legge n. 3 del 2012, ritenuto ormai inadeguato alle necessità del mercato.

La ratio della norma era quella di garantire la procedura del concordato preventivo alle imprese che avevano una effettiva prospettiva di continuità aziendale e, nel solco di limitare gli abusi di tentativi grotteschi di risanamento aziendale privi di valide ragioni gestionali e organizzative, rendendo ammissibile la proposta di concordato di natura liquidatoria ai soli casi in cui l'apporto di risorse esterne avrebbe aumentato di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non

---

<sup>5</sup> Cass. Civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29632. Est. Ferro. Non vi sono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società con concordato preventivo omologato ove si faccia questione dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso per concordato che con l'omologazione siano stati modificati, dovendosi comunque verificare all'epoca della decisione così sollecitata i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.

In tal caso, l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ex art. 6 l.fall., non condizionata dal precetto di cui all'art. 184 l.fall. e dunque a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo, il cui procedimento andrebbe attivato solo se l'istante facesse valere non nella misura ristrutturata (e dunque falciata) ma in quella originaria (Franco Benassi).

Tribunale di Torino 26 luglio 2016, "dopo l'omologa del concordato preventivo, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore anche in assenza di risoluzione o di annullamento del concordato, qualora risulti che l'accordo con i creditori non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato".

Tribunale di Rovereto 30 marzo 2017. Tribunale di Treviso 10 gennaio 2017. Tribunale di Modena 1 agosto 2016.

<sup>6</sup> Trib. Padova 30 marzo 2017. Con riferimento ad un'ipotesi di istanza di autofallimento in pendenza del termine per la risoluzione del concordato liquidatorio: "quale sarebbe l'interesse giuridico a tutela del quale si dovrebbe consentire al debitore in concordato di richiedere il proprio autofallimento in pendenza di un concordato liquidatorio inadempito? I creditori sono infatti già tutelati da una procedura concorsuale che assicura il rispetto della par condicio creditorum".



poteva essere in ogni caso inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari, accompagnando in tal modo questa forma di concordato alla completa estinzione.

Nella riforma era previsto un ritorno dei poteri di verifica e controllo in capo al tribunale anche sulla fattibilità economica del concordato, oltre ovviamente ai propri poteri giuridici.

Pertanto, in seguito al deposito del piano e della proposta di concordato da parte dell'imprenditore, il tribunale doveva verificare tutte le condizioni previste dalla norma, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale.

In un primo momento si era pensato di abolire l'attestazione da parte di un professionista dotato dei presupposti normativi necessari a tale funzione, rendendola non più obbligatoria ma calata sulle necessità e sulla scelta dell'imprenditore in crisi, sgravandolo di ulteriori costi della procedura.

Tale modifica risentiva ovviamente delle necessità del mercato imprenditoriale, ove una drastica riduzione dei costi essenziali per la proposta del piano di concordato avrebbe facilitato, nell'ottica della economicità della procedura, una più celere ristrutturazione aziendale. Conseguenza di tali scelte era la netta trasposizione dei costi professionali dell'attestazione, in capo alle aziende nella vecchia Legge Fallimentare, ai Tribunali competenti per la decisione in merito all'approvazione del provvedimento di ammissione alla predetta procedura allargando, in tal modo, i costi della giustizia. Ciò avrebbe determinato un incremento di figure professionali specializzate nella crisi di impresa con evidente richiesta da parte dei Tribunali per garantire una risposta adeguata nell'ambito economico aziendalistico, anche perché il mercato economico non avrebbe potuto certamente attendere la lentezza della risposta in una crisi di impresa.

Nell'ambito della risoluzione del concordato preventivo la riforma prevedeva il potenziamento delle funzioni del commissario giudiziale poiché in capo a quest'ultimo vi era la legittimazione a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento. L'art. 6 al comma 1 prevedeva che *"...per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi... lett. m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento"*.

La ratio era quella di creare un indissolubile legame tra la previsione della fattibilità economica in capo al Tribunale e la limitazione dei costi necessari per l'attestazione.

Questo legame avrebbe potuto certamente essere connesso alla possibilità di nominare un commissario giudiziale, professionalmente competente e capace di valutare la fattibilità della proposta concordataria da parte dell'imprenditore. Questa sostituzione in itinere dell'attestatore con la figura del commissario giudiziale omnicomprensivo, con un maggior grado di responsabilità civilistica e penale, era stata avvalorata dalla concreta possibilità di pervenire ad una risoluzione del concordato per inadempimento in ragione della legittimazione conferita al commissario giudiziale. Lo snellimento e la velocizzazione della soluzione delle crisi di impresa mediante l'adozione del "nuovo" concordato preventivo, orfano del professionista attestatore, pareva essere l'elemento di novità della riforma, inoltre le motivazioni sottese alla possibilità di evitare il blocco di situazioni imprenditoriali imbrigliate in concordati preventivi "non fattibili" a causa di attestazioni di piani poco realizzabili con causazione in estrema ratio del fallimento dell'imprenditore proponente, erano gli elementi che probabilmente avevano determinato la volontà del riformatore di garantire la conclusione di proposte poco attendibili sotto il profilo dell'economicità e della redditività aziendale introducendo, in tal modo, la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato preventivo anche al commissario giudiziale, soggetto che monitora l'intera procedura e che ha una conoscenza completa e specifica delle fasi del concordato preventivo e che fungendo da sentinella può avviare la richiesta di risoluzione della procedura.

Il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 emanato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 che disciplinava la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza ha rivisto alcuni aspetti normati dalla stessa Legge delega, riformando nuovamente e in modo definitivo talune caratteristiche peculiari della Legge e portando a conclusione questo lungo iter "riorganizzativo". Il predetto decreto legislativo entrerà in vigore il 15 agosto 2020.

La figura del professionista attestatore viene rivista e ampliata, rendendo una esplicita definizione dello stesso come definito all'art 2 dello schema normativo. Il "professionista indipendente", così come legislativamente previsto, è il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente alcuni requisiti di professionalità e di indipendenza. Viene ribaltata la ratio della precedente Legge delega prevedendo una necessaria e obbligatoria presenza dello stesso nella redazione dei piani "accompagnatori" alle istanze di concordato preventivo. L'attestazione risulta fondamentale per l'avvio della procedura di composizione giudiziale delle crisi di impresa.

Nella sezione VI, intitolata "Omologazione del concordato preventivo", l'art. 119 tratta specificatamente della risoluzione del concordato preventivo.

Al primo comma è stabilito che *"Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento"*.

Rispetto alla normativa attuale la novità fondamentale risiede nel fatto che la legittimazione ad agire per la risoluzione del concordato spetti in prima battuta ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia apposita richiesta. Questa attribuzione di potere legittimante anche in capo al commissario risponde ad una necessità di velocizzazione delle procedure.

Nella Relazione illustrativa al predetto schema del decreto legislativo è illustrata la ratio della legittimazione attiva da parte del commissario giudiziale, in particolar modo è specificato che: *"L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione."*

In prima analisi parrebbe individuarsi in capo al commissario giudiziale un potere-dovere di valutare le istanze dei creditori che richiedano il suo intervento propositivo nella richiesta di concordato preventivo, senza, al tempo stesso, "limitare" la volontà del creditore che, vistosi negare il suo intervento, potrebbe attivarsi autonomamente e sostenere le spese della procedura. Difatti, nel caso di attivazione da parte del commissario giudiziale su istanza di un creditore parrebbe logico dedurre che i costi della procedura sarebbero *in toto* in capo all'ufficio.

Pertanto, il commissario giudiziale è legittimato a richiedere la risoluzione del concordato preventivo ma solo dopo una precedente istanza da parte di un creditore. Nel caso di disinteresse della massa dei creditori, dalla lettura della norma, non ha la possibilità di attivarsi autonomamente per la richiesta di risoluzione del concordato preventivo.

Inoltre, il concordato non può essere risolto se l'inadempimento o il ritardo hanno scarsa importanza, ricalcando sostanzialmente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali passati senza apportare alcuna innovazione.

Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal

concordato. La risoluzione non può essere pronunciata quando gli obblighi da concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

L'ultimo comma dell'art. 119 richiama l'art.41, comma 5 del codice della crisi e dell'insolvenza ampliando di fatto la platea dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo, assicura la partecipazione del Pubblico Ministero assumendo, quest'ultimo, una veste da garante essendo legittimato ad intervenire nel procedimento per la risoluzione del concordato formulando le proprie conclusioni in udienza anche oralmente e, in quella sede, proporre istanza di fallimento.